

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali - Roma

Decisione del Consiglio di Stato, n. 1491/97

Repubblica Italiana

In nome del popolo italiano

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul ricorso in appello n. 6424 del 1994, proposto dal Collegio di Siena

PER L'ANNULLAMENTO

della sentenza del Tribunale amministrativo regionale della Calabria Catanzaro n. 541 dei 6 luglio 1993;

Visto il ricorso con i relativi allegati

Vista la memoria prodotta dall'appellante;

Visti gli atti tutti della causa;

Relatore alla pubblica udienza dei 6 luglio 1997 il Consigliere Costantino Salvatore;

Udito l'avv. Lattanzi per delega dell'avv. Satta;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue;

FATTO

Con distinti ricorsi il Tribunale amministrativo regionale della Calabria, i Collegi provinciali dei Geometri di Catanzaro e Cosenza, il Comitato Regionale Geometri Calabria, il Sindacato Regionale Geometri Calabria, il geometra Francesco Di Leo, quale progettista incaricato, da un lato ed il Sig. Roccantonio Di Leo dall'altro lato, impugnavano il provvedimento di cui alla lettera prot. n. 18784 dei 24 settembre 1991, con la quale l'Ispettorato Provinciale dell'Agricoltura (I.P.A.) di Cosenza aveva respinto il Piano Organico di Miglioramento Aziendale (P.O.M.A.) dei Sig. Roccantonio Di Leo, perché redatto da un geometra e non, come prescritto, da un tecnico agricolo (Periti agrari, Agronomi).

I ricorsi erano affidati alle seguenti censure:

1) Illegittimità, Violazione di legge. Contrasto fra norma interna e norma comunitaria. Violazione dell'obbligo di disapplicazione del diritto interno.

Il provvedimento impugnato si pone in contrasto con il Regolamento C.E.E. n. 797/85 del 12 marzo 1985, il quale, in tema di redazione del Piano Organico di Miglioramento Aziendale, non prevede che esso debba essere redatto da tecnico abilitato. Poiché la norma della legge regionale, che impone la redazione del Piano da parte di un tecnico agricolo, si pone in contrasto con la norma comunitaria, di diretta applicazione, l'amministrazione prima ed il giudice poi sono obbligati ad disapplicare la norma di diritto interno.

2) Eccesso di potere per sviamento e sviamento dall'interesse pubblico. La previsione alternativa per la redazione del piano di due sole figure professionali (agronomi o periti agrari), lungi dal tutelare un interesse pubblico, finisce per favorire un interesse di categoria, senza alcuna valida ragione giustificatrice.

3) Eccesso di potere per sviamento e sviamento dalla causa tipica. La previsione che il piano sia redatto obbligatoriamente da un tecnico agricolo comporta che esso non costituisce già espressione delle qualità tecniche dell'imprenditore, per cui la direttiva regionale che impone agli uffici di verificare la sussistenza di tale requisito ha superato i limiti interni alla discrezionalità amministrativa.

4) Incompetenza relativa.

La direttiva procedurale è viziata perché emanata da organo incompetente.

Spiegavano intervento ad adiuvandum il Consiglio Nazionale dei Geometri e ad opponendum il Comitato regionale di coordinamento dei dottori Agronomi e Forestali ed il Comitato regionale dei Periti Agrari, mentre i ricorrenti sollevavano questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 1 della legge regionale 7 settembre 1988 n. 23 per contrasto con gli artt. 3, 41 e 117 della Costituzione e chiedevano, in via subordinata, di sottoporre alla Corte di Giustizia dalla Comunità europea la questione dell'interpretazione del cennato regolamento comunitario.

Il Tribunale adito, riuniti i ricorsi, dichiarava la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale e respingeva entrambi i gravami.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il solo Collegio provinciale dei Geometri di Cosenza, il quale censura le conclusioni del giudice di primo grado e ne chiede l'integrale riforma.

Nessuna delle altre parti del giudizio di primo grado si è costituita in questo grado e l'appello è stato trattenuto in decisione alla pubblica udienza del 6 giugno 1997.

DIRITTO

1. L'appellante premette che con Regolamento C.E.E n. 797/1985 dei 12 marzo 1985 si è istituita un'azione comune degli Stati membri, diretta a contribuire allo dell'agricoltura, attraverso un regime di aiuti comunitari, e che tra i requisiti richiesti agli imprenditori agricoli per ricevere tali contributi rientra la presentazione di un piano di miglioramento strutturale aziendale, nel quale trovino giustificazione, 'tramite un calcolo specifico', gli investimenti comunitari richiesti sia in ordine alla situazione attuale dell'azienda sia in previsione dei futuri miglioramenti (Cfr. art. 2, part. I. lett. c).

Secondo il regolamento il piano deve contenere almeno "una descrizione della situazione iniziale, una descrizione della situazione a piano ultimato, stabilita in base ad un bilancio di previsione; l'indicazione delle misure e, in particolare, degli interventi previsti" (art. 4).

L'appellante aggiunge che il D.M. 12 settembre 1985, di attuazione del regolamento, stabilisce poi che "le regioni e le province autonome possono apportare, ove necessario, eventuali modifiche al contenuto dello schema di piano riportato nell'allegato 1 al presente decreto per adattarlo alle diverse realtà agricole" (art. 7). Né il regolamento comunitario né quello interno pongono norme sulla competenza professionale per la compilazione dei P.O.M.A.: solo la Regione Calabria con legge 7 settembre 1988 n. 23, ha previsto che "per usufruire delle agevolazioni ... i beneficiari dovranno presentare il piano di miglioramento aziendale, redatto da un tecnico agricolo...", che l'Assessorato regionale, con direttiva rivolta agli Ispettorati provinciali, ha individuato solo nei dottori in scienze agrarie e forestali e nei periti agrari.

Delineato in tal modo il quadro normativo di riferimento, l'appellante precisa che la questione che forma oggetto della presente controversia consiste nello stabilire quale sia il significato della locuzione di "tecnico agricolo" - contenuta nell'art. 6 della legge regionale n. 23/1988; se, cioè, legittimati a redigere il P.O.M.A. sono soli gli agronomi e i periti agrari, come ha affermato dall'Assessorato regionale all'Agricoltura o anche altre categorie di progettisti e segnatamente i geometri.

A questo proposito la tesi dell'amministrazione regionale, fatta propria dal giudice di primo grado, sarebbe erronea sotto un duplice profilo.

In primo luogo, su un piano strettamente letterale, sarebbe ermeneuticamente scorretto circoscrivere la locuzione di "tecnico agricolo" a determinate categorie di progettisti, in quanto, stante l'esistenza di scuole professionali che hanno anche un indirizzo agricolo, se il legislatore regionale avesse voluto limitare la redazione del P.O.M.A. ai soli dottori agronomi o periti agrari, lo avrebbe esplicitamente previsto. Al contrario, proprio l'uso di una locuzione così vasta starebbe ad indicare la precisa volontà di legittimare per la compilazione del P.O.M.A. ogni professionista munito di un titolo con indirizzo agrario, con la conseguenza che nella locuzione di "tecnico agrario" devono essere necessariamente inclusi anche i geometri che abbiano seguito un corso con insegnamenti in materia agraria.

Inoltre, la mancata inclusione dei geometri tra i progettisti legittimati a redigere il piano determinerebbe una situazione del tutto ingiustificata alla luce delle specifiche competenze loro attribuite dalla legge, anche in relazione alle attività proprie dei periti agrari (inclusi, invece, fra i "tecnici agricoli").

L'appellante conclude, osservando come, alla stregua sia delle rispettive leggi professionali (art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274 per i geometri; art. 2, lett. a), L. 434/1968 per i periti agrari) sia della legge 15 giugno 1931 n. 889 (recante norme sul riordinamento dell'istruzione media tecnica la quale dispone che nella sezione per geometri si insegnino, fra le altre discipline, "elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale") sia, infine, dei programmi di alcuni Corsi Superiori di Perfezionamento istituiti (Cfr. art. 6, comma 2, lett. e) L. 18 novembre 1991 n. 341 che prevedono tra le materie fondamentali discipline, quali estimo, agraria e tecnologia rurale e, nell'ambito dell'indirizzo agrario-estimativo, estimo rurale, diritto agrario, tecnica catastale, ricomposizione fondiaria), il profilo culturale e formativo del perito agrario non sia marcatamente diverso da quello del geometra da giustificare la maggiore idoneità dei primi sui secondi per la redazione del piano di miglioramento aziendale.

2. Il Collegio osserva che la tesi dell'appellante, sopra succintamente riassunta, non può essere condivisa. Il TAR, con diffuse argomentazioni pienamente condivisibili, ha infatti, non solo affrontato la questione dei limiti assoluti della competenza professionale dei geometri; ma anche spiegato le ragioni che escludono la riconducibilità di tale figura a quella di "tecnico agricolo", richiesto dalla legge regionale per la redazione del piano di miglioramento aziendale.

In tale contesto, l'affermazione che, sotto il profilo strettamente letterale, non sembra ermeneuticamente corretto circoscrivere la locuzione "tecnico agricolo" alle due figure professionali di dottore in scienze agricole e forestali e perito agrario, non assume alcuna rilevanza ai fini della soluzione della controversia. Oggetto di questa infatti, non è la questione se le due figure professionali avanti indicate esauriscano tutte le figure professionali suscettibili di essere incluse nella locuzione esatta dal legislatore regionale, ma più specificamente in tale locuzione possa farsi rientrare la figura dei "geometri".

Orbene, per quanto possa essere ampia la competenza professionale dei geometri alla luce della normativa professionale e delle singole normative di settore, non sembra possa essere messo in dubbio che essa non possa, di per sé, essere annoverata nella nozione di "tecnico agricolo".

Sotto questo aspetto, pertanto, le considerazioni del giudice di primo grado non meritano le censure che le sono rivolte e devono essere integralmente confermate.

3. Resta ora da esaminare la questione di legittimità costituzionale della legge regionale per violazione degli artt. 3 e 117 della Costituzione.

Al riguardo, l'appellante osserva che la questione di legittimità costituzionale sollevata dai ricorrenti in relazione all'art. 117, non attiene al rispetto delle diverse competenze tra Stato e regioni in materia di agricoltura, atteso che l'art. 6 non ha toccato né la materia agricola né tanto meno il riparto di competenze tra Stato e regioni in ordine ai contenuti dei piani di sviluppo agricolo.

Il profilo di incostituzionalità rileva nel senso l'art. 6, interpretato nei termini avanti riferiti, ha ridisegnato le competenze di una categoria professionale - i geometri rispetto ad altre due - periti agrari ed agronomi,

stabilendo che le attività consentite ai geometri dalla legge statale sono, invece, a questi interdette nella regione Calabria.

Ora, ai sensi dell'art. 117 Cost., alle regioni è attribuita la competenza legislativa in materia di istruzione artigiana e professionale e di assistenza scolastica, ma non in ordine alla disciplina delle professioni: questa è chiaramente materia riservata allo Stato, perché riguarda la generalità dei cittadini senza alcun limite di appartenenza territoriale: non è dunque possibile che la legge regionale vieti a un professionista di svolgere attività, consentite in altre regioni. Questa è materia rigorosamente riservata allo stato e riguarda tutti, geometri e agronomi, ragionieri ed ostetriche, veterinari ed avvocati.

Il collegio osserva che, anche sotto il profilo qui specificato, la questione di costituzionalità è manifestamente infondata.

L'art. 6 della legge regionale calabra n. 23 del 1988, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, non interferisce con la disciplina delle professioni, essendo evidente che è alla disciplina statale di queste ultime che occorre far riferimento per stabilire quali figure professionali rientrano nella locuzione "tecnico agricolo", usata dal legislatore regionale.

La verità è che l'appellante muove da un presupposto errato, che cioè la figura del 'geometra', il quale durante il corso dei suoi studi abbia seguito insegnamenti in materia agraria, sia per ciò solo, idonea a legittimare la sua inclusione fra i tecnici agricoli.

La stessa legge della Regione Umbra 31 marzo 1988 n. 11, anch'essa dedicata all'applicazione dei reg. C.E.E n. 797/1-1985, invocata a sostegno della propria tesi, conforta proprio la conclusione opposta.

Ed, infatti, l'art. 4 della citata legge regionale - secondo cui si presume in possesso della capacità imprenditoriale l'imprenditore che abbia conseguito un titolo di studio nel campo agrario, veterinario ovvero un diploma di scuola secondaria superiore ad indirizzo agrario o professionale agrario o di altra scuola di indirizzo agrario equipollente" - non consente sicuramente di includere fra tali diplomi quello geometra.

Nessuna discriminazione, pertanto, realizza la legge regionale calabra tra gli appartenenti alla stessa categoria professionale, essendo tutto da dimostrare che in Umbria il geometra può redigere il piano di miglioramento, mentre la stessa attività sarebbe interdetta al collega calabrese.

La questione dedotta è quindi manifestamente infondata. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere respinto.

La mancata costituzione in giudizio degli appellati dispensa il Collegio da ogni statuizione in ordine alle spese di giudizio.

P. Q. M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI), definitivamente pronunciando sull'appello in epigrafe, lo respinge.

Nulla sulle spese di giudizio.

Così deciso in Roma addì 6 giugno 1997 dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione VI) riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei signori:

Alberto De Roberto Presidente

Giovanni Vacirca Consigliere

Calogero Piscitello Consigliere

Costantino Salvatore est. Consigliere

Citisepepe Romeo Consigliere